

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI ATTIVITÀ AI FINI DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, addì cinque del mese di febbraio, alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

ASSENTE

	GIUSTIFICATO	NON GIUSTIFICATO
SARTORI RENATO		
ARMANI ANTONIO		
BAGOZZI ALVARO		
BERTI DANIELA	X	
LEOTTI GIUSEPPE		
FACCINI HERMES		
MANNI CELESTINO		
POLETTI ELEONORA		
POLETTI SILVIA		
SPADA ROBERTO		
RADOANI CLAUDIO		
ROSA GIANLUCA dal punto 2 odg		
TAMBURINI ENRICA	X	
VICARI GIANNI		
ZULBERTI ALESSANDRA		

Assenti: Berti Daniela, Tamburini Enrica (giustificati).

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 18.40 per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 898 del 30.01.2025.

OGGETTO:	ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI ATTIVITÀ AI FINI DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.
-----------------	---

Entra in aula il Consigliere Rosa Gianluca, presenti n. 13.

Il Sindaco Renato Sartori relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Premesso che:

l'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: "Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni."

Il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che "lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio."

Con nota prot. 972152 dd. 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precitate disposizioni.

I Comuni, le Comunità e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono pertanto procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è

formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali, trasmesso in allegato alla nota sopra richiamata, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. La sottoscrizione della convenzione in oggetto, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio.

Nello specifico, l'approvazione della convenzione in oggetto ricade fra le competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. e) e g) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Vista la corrispondenza inviata da PAT - Ufficio di Gabinetto Assessorato all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali prot. n. PAT/972152 dd. 23.12.2024, pervenuta al prot. n. 10195/A/2024 di invio della convenzione costitutiva del Consorzio denominato "EGATO Trentino" per la gestione integrata dei rifiuti urbani";

Vista la corrispondenza inviata dal Consiglio delle Autonomie Locali prot. n. REG_CAL/9 dd. 08.01.2025, pervenuta al prot. n.182/2025 di data 09.01.2025 ad oggetto: "Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani".

Con nota prot. 972152 dd. 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precitate disposizioni.

Con successiva comunicazione inviata dal Consiglio delle Autonomie Locali prot. n.REG_CAL/48 dd. 29.01.2025 acquisita al prot. n. 854 dd. 29.01.2025 viene trasmessa la convenzione debitamente sottoscritta dalla PAT e la nota di chiarimenti a cura dell'Assessore provinciale all'Agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali, a firma di Giulia Zanotelli (in atti prot. A056/2025/75394/17.8-2023-6 dd. 29.01.2025), in cui si dà risposta ad alcune richieste di chiarimenti avanzate dal CAL stesso con nota prot. 44 dd. 24.01.2025 e da alcuni enti locali. L'assessore provinciale comunica che è stato avviato l'iter legislativo per una proposta di legge che vada a superare le criticità rilevate nella nota suddetta, in particolare, tra tutte e principalmente, in materia di nomina del Presidente del Consorzio, di Statuto del Consorzio e della sua approvazione da parte degli enti aderenti. L'assessore mette in evidenza, inoltre, che con riferimento ad alcune tematiche come quelle della definizione delle risorse umane, delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari, saranno necessari ulteriori e adeguati approfondimenti, da condursi con il coinvolgimento di tutte le parti interessate nel corso della fase transitoria e che potranno, dove necessario, riportare alla stipula di atti convenzionali suppletivi e/o di accordi di altra natura.

Sulla base di talune considerazioni espresse dagli enti locali, che mettevano in evidenza alcune criticità legate al contenuto della convenzione, alla concreta operatività del costituendo consorzio EGATO, ed alla assenza dello statuto, notoriamente atto necessario, insieme all'atto costitutivo, per la costituzione di un consorzio, l'assessore provinciale competente ha inviato una nota al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, dallo stesso poi trasmessa ai Comuni (prot. 901 dd 31.01.2025). Dalla lettura di tale nota si evince la presa d'atto del mancato coordinamento tra il contenuto della convezione ed il dettato normativo in ordine alla nomina del presidente dell'Assemblea EGATO, a cui l'art. 6, comma 1, l.p. 3/2006 sarà allineato. Si evince inoltre l'accoglimento delle osservazioni presentate dagli enti locali e l'assunzione dell'impegno politico di voler assicurare un fattivo coinvolgimento degli enti locali nel processo di redazione dello schema

di statuto, sul cui testo finale i Consigli Comunali saranno chiamati ad esprimersi prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea EGATO.

Sulla base di quanto sopra riportato, il Comune si riserva di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dello statuto dell'EGATO, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione medesima

TUTTO CIÒ PREMESSO,

si propone di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali. Il Sindaco provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

Ritenuto di proporre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter provvedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13 bis, comma 5bis, della l.p. 3/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Visti gli atti e la documentazione citati in premessa.

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. e) e g) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., nonché ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dd. 30.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dd. 30.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 17.01.2024 è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo 2024 (bilancio di previsione finanziario 2024-2026).
- con deliberazione della Giunta comunale n. 47 dd. 29.04.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.), aggiornamento 2024;
- acquisito il parere con prescrizioni sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2, giusta relazione interna prot. 932/I dd. 03.02.2025 acquisita agli atti istruttori del presente provvedimento;
- Dato atto che non si necessita l'acquisizione del parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali

(C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2, in quanto dal presente provvedimento non derivano effetti diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio comunale;

Visti inoltre:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- lo Statuto comunale;
- la l.p.16 giugno 2006 n.3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, come modificata dalla legge di stabilità provinciale 2025 nr. 13/2024

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Constatato e proclamato, da parte del Sindaco assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:
con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 13 (tredici)
Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare per le motivazioni esposte nelle premesse la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, sottoscritta in data 24.01.2025 (in atti prot. n. 854 dd. 29.01.2025).
2. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione in oggetto da parte degli enti locali è atto obbligatorio, ai sensi del comma 5bis, art. 13 bis, l.p. 3/2006, e che essa deve intervenire entro i 45 giorni successivi all'intesa tra la Giunta provinciale ed il Consiglio Autonomie Locali, avvenuta il 23 dicembre 2024. Il termine scade il giorno 6 febbraio 2025.
3. Di autorizzare il sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Borgo Chiese, alla sottoscrizione della convenzione costitutiva del Consorzio EGATO Trentino per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il quale vi provvederà, in esecuzione del presente provvedimento ed ai sensi dell'art. 25 dello Statuto comunale, secondo le modalità operative comunicate dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali con nota prot. 901 dd 31.01.2025.
4. Di dare atto che il Consorzio EGATO Trentino è operativo dal giorno successivo alla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli enti coinvolti.
5. Di rinviare a una successiva deliberazione del Consiglio comunale l'approvazione dello statuto dell'EGATO, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie Locali della PAT all'indirizzo cal@pec.comunitrentini.it per gli adempimenti conseguenti, unitamente alla convenzione sottoscritta dal sindaco (trasmessa già sottoscritta dal Presidente della Provincia in allegato al documento prot. 901/2025).
7. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni dott.ssa Lara